

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE LAZIO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta  
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE LAZIO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO** che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Lazio il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

**Articolo 1**  
**Finalità**

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

**Articolo 2**  
**Tipologia dell'offerta formativa sperimentale**

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella regione Lazio, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono riferiti ai settori produttivi considerati prioritari dalla Regione Lazio nella programmazione territoriale e indicati negli accordi territoriali di cui all'articolo 6, anche ai fini dei raccordi con il sistema della formazione e dell'istruzione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n°144/99.

3. I percorsi sperimentali comprendono anche misure di accompagnamento, riferite all'accoglienza, riconoscimento dei crediti in entrata, orientamento e riorientamento, sostegno ai passaggi, personalizzazione del percorso.

4. Negli accordi territoriali di cui all'articolo 6 sono previste misure di sistema, riguardanti il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle Parti sociali e del territorio nonché la formazione congiunta dei formatori, ivi compresi i Tutors.

**Articolo 3**  
**Organizzazione didattica**

1. Con apposita convenzione, redatta secondo le modalità previste dall'Organismo di cui all'articolo 6, comma2, lettera c) e sottoscritta tra l'istituzione scolastica e l'istituzione formativa, responsabili dei percorsi di cui all'articolo 2, è istituito un apposito Comitato tecnico paritetico cui sono affidate la progettazione, l'organizzazione didattica, il monitoraggio e la valutazione dei singoli percorsi.

2. Il Comitato tecnico paritetico di cui al comma 1, nello svolgimento delle funzioni ad esso affidate, in base alla convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e l'istituzione formativa, cura anche i raccordi con il mondo del lavoro, ivi comprese le relazioni con le attività di formazione in favore dell'apprendistato.

3. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

**Art.4**  
**Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti**

1. La Regione Lazio s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

#### **Articolo 5 Risorse**

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, pari a euro 1.071.477,11 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a euro 10.222.860,00 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

#### **Articolo 6 Accordi territoriali**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Lazio e l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Lazio, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EE.LL e da eventuali altri soggetti;
- d) la realizzazione delle misure di accompagnamento e di sistema.

**Articolo 7**  
**Monitoraggio e valutazione**

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo d'intesa.

Roma, 24 luglio 2003

PER LA REGIONE LAZIO	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'Assessore alla scuola, formazione e lavoro	Il Sottosegretario di Stato delegato	Il Sottosegretario di Stato delegato
F.to Giorgio Simeoni	F.to Valentina Aprea	F.to Pasquale Viespoli